



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Regolamento per l'attribuzione delle risorse di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Emanato con Decreto Rettorale n. 686 del 17.11.2016

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione dell'incentivo una tantum di cui all'art. 29, c.19 della legge 30.12.2010, n.240, nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 21 luglio 2011.

Art. 2 - Destinatari e ripartizione delle risorse

1. Sono potenziali destinatari dell'incentivo di cui all'articolo 1 i professori e ricercatori che avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le risorse sono distribuite in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato). Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo.
3. Le risorse sono distribuite ai candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie che seguono le procedure di selezione di cui all'art. 3 e comunque nel limite massimo del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili di cui al comma 1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in via preliminare, i criteri per un'eventuale graduazione dell'incentivo di cui all'art. 1 tra i soggetti di cui al precedente periodo.

Art. 3 - Procedura di selezione

1. I professori e i ricercatori di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando il *facsimile* disponibile sul sito di Ateneo ed allegando una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento, cioè nel triennio accademico precedente all'esercizio durante il quale gli interessati avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti.
2. L'attribuzione delle risorse di cui al precedente articolo 1 avviene previa valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1 effettuata secondo i criteri di merito accademico e scientifico e di svolgimento delle attività gestionali definiti nel successivo articolo 5.
3. Le procedure di selezione sono distinte per ruolo.
4. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, stila una graduatoria per ogni ruolo. Le graduatorie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Commissione



1. Nello stilare le graduatorie di cui all'articolo 1, l'Amministrazione, ove incontri difficoltà nell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5, si rivolge alla Commissione.
2. La Commissione è composta da un Professore di I fascia, da un Professore di II fascia e da un Ricercatore, di ruolo presso l'Università degli Studi di Brescia ed è nominata, prima del termine per la presentazione delle domande, con Decreto Rettorale tra coloro che non hanno titolo per partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incentivo.
3. La UOC Personale Docente e Ricercatore trasmette alla Commissione le domande dei candidati che si prestano a non chiara interpretazione in forma anonima.

Art. 5 - Requisiti di accesso alla selezione

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alla selezione:
 - il regolare assolvimento della presentazione della relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio di riferimento;
 - il regolare assolvimento da parte dei candidati nel triennio precedente dei compiti didattici previsti dal Regolamento sui compiti didattici (nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato e master), in relazione allo stato giuridico e agli obiettivi fissati dagli Organi di Governo;
 - l'effettuazione di almeno 3 pubblicazioni scientifiche nel triennio di riferimento. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie:
 - *monografie (con ISBN, dizionari compresi)*
 - *articoli su libro (con ISBN)*
 - *articoli su rivista, anche elettronica (con ISSN)*
 - *proceedings pubblicati (con ISBN)*
 - *edizioni critiche/commentate*
 - *brevetti o altro.*

Art. 6 - Criteri di selezione

La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei seguenti criteri relativi al periodo di riferimento:

a) Per quanto riguarda la didattica (punti disponibili 8):

- *per i professori ordinari e associati:*

1. esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti. Saranno considerate esclusivamente le risposte relative ai gruppi di domande B e C del questionario di valutazione somministrato agli studenti in quanto sono le uniche attinenti alla didattica.

da	a	punti
1	<2	0
2	<3	2
3	4	5

(media del triennio)

2. numero di tesi seguite in qualità di Relatore (nei corsi di laurea/laurea magistrale e dottorato).

da	a	punti
----	---	-------



0	<3	0
3	<7	1
7	<13	2
13	>	3

(totale nel triennio)

3. numerosità degli studenti negli insegnamenti impartiti.

da	a	punti
7	<50	1
50	<70	2
71	>	3

• *per i ricercatori:*

1. numero di ore di didattica per esercitazioni, tirocini, lezioni e seminari.

da	a	punti
0	<10	0
10	<50	2
50	<70	4
70	>	6

(nel triennio, dato da registro delle lezioni)

Rapportato al valore 100 il massimo numero di ore, i valori inferiori saranno dedotti in proporzione al primo.

2. numero di tesi seguite in qualità di Relatore o Correlatore (nei corsi di laurea/laurea magistrale e dottorato).

da	a	punti
0	<3	0
3	<7	1
7	<13	2
13	>	3

(totale nel triennio)

b) Per quanto riguarda la ricerca (punti disponibili 10):

• *per i professori ordinari e associati e per i ricercatori:*

1. coordinatore nazionale, responsabile locale o componente unità locale, nel triennio, di progetti quali:

- PRIN/FIRB,
- ulteriori progetti a carattere nazionale e internazionale,
- progetti VI e VII programma quadro.



Si considera premiabile la partecipazione a progetti relativi a soli bandi competitivi. Si considerano alla seguente stregua le figure previste nell'ambito dei progetti del 7PQ: *Coordinatore di progetto* (quando UNIBS è coordinatore): assimilabile a Coordinatore nazionale di progetti ministeriali; *Responsabile scientifico di progetto* (quando UNIBS è partner): assimilabile a Responsabile locale di progetti ministeriali; *Componenti delle unità locali*: assimilabile a Componente unità locale di progetti ministeriali.

	punti
coordinatore nazionale	5
responsabile locale	3
componente unità locale	1 – limite max 2 punti

- *per i professori ordinari e associati:*

2. componente dottorato di ricerca.

	punti
componente dottorato di ricerca	1,5

3. componente comitato scientifico di collane.

	punti
componente comitato scientifico di Collane	0,5

4. editor di rivista.

	punti
editor di rivista	1

- *per i ricercatori:*

2. componente dottorato di ricerca.

	punti
componente dottorato di ricerca	2

3. componente comitato scientifico di collane.

	punti
componente comitato scientifico di Collane	1

4. editor di rivista.

	punti
editor di rivista	2



c) Per quanto riguarda gli incarichi formali (punti disponibili 6):

- *per i professori ordinari:*

1. Delegati del Rettore, Prorettori e Direttori di Dipartimento.

	punti
Prorettori	2
Delegati del Rettore	2
Direttori di Dipartimento	2

2. Presidi di Facoltà, Presidenti Corso di studio, Coordinatori di dottorati di ricerca, Direttori di Master e di Corsi di perfezionamento.

	punti
Presidi di Facoltà	2
Presidenti Corso di studio	1
Coordinatori di dottorati di ricerca	1
Direttori di Master e di Corsi di perfezionamento	1

3. Incarichi formali svolti all'interno degli organismi riconosciuti. Si considerano gli incarichi formalizzati in commissioni interne o in altri organismi in rappresentanza dell'Ateneo.

	punti
Per ogni incarico	1 – limite max 3 punti

- *per i professori associati:*

1. Delegati del Rettore, Prorettori e Direttori di Dipartimento.

	punti
Prorettori	3
Delegati del Rettore	2
Direttori di Dipartimento	3

2. Presidi di Facoltà, Coordinatori di dottorati di ricerca, Direttori di Master e di Corsi di perfezionamento.

	punti
Presidi di Facoltà	3
Coordinatori di dottorati di ricerca	2
Direttori di Master e di Corsi di perfezionamento	2

3. Incarichi formali svolti all'interno degli organismi riconosciuti. Si considerano gli incarichi in commissioni interne formalizzati o in altri organismi in rappresentanza dell'Ateneo.



	punti
Per ogni incarico	1 – limite max 3 punti

- *per i ricercatori:*

1. Delegati del Rettore.

	punti
Delegati del Rettore	2

2. Direttori di Master e Corsi di Perfezionamento.

	punti
Direttori di Master e di Corsi di perfezionamento	2

3. Incarichi formali svolti all'interno degli organismi riconosciuti. Si considerano gli incarichi in commissioni interne formalizzati o in altri organismi in rappresentanza dell'Ateneo.

	punti
Per ogni incarico	1 – limite max 3 punti

Il punteggio, espresso "in ventiquattresimi", sarà dato dalla somma dei valori delle singole valutazioni ottenute. La graduatoria di merito sarà definita sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun candidato.

Nel caso di pari merito sarà collocato nella posizione più alta il candidato anagraficamente più giovane.

Art. 7- Norme finali

1. Gli eventuali residui dello stanziamento di ciascun finanziamento confluiscono nel Fondo della Premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art.9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 8 - Emanazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul portale di Ateneo.